

Nota sintetica sulla RIFORMA DELLE PENSIONI

La delega prevede due fasi di intervento:

1. Fino al 2008: sistema immutato per quanto riguarda i requisiti di accesso al pensionamento.

- **Pensione in vigore:** nulla cambia.
- **Pensione di anzianità:** nulla cambia.
- **Incentivi a continuare il lavoro:** i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno, entro il 31.12.2007, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità e che decideranno di rimanere al lavoro riceveranno, per il periodo 2004-2007, un aumento in busta paga pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione. L'aumento sarà esente da ogni tipo di imposta.
- **Certezza dei diritti:** i lavoratori che abbiano maturato, entro il 31.12.2007 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico potranno andare in pensione in qualunque momento anche se dovessero intervenire modifiche legislative.

2. Dal 2008: riforma strutturale, con eccezioni.

- **Pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto:** i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sono: 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi), con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico.
- **Pensione nel sistema contributivo:** si può accedere alla pensione con 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ed un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.
- **Eccezione:** è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome).

3. Sono presenti, inoltre, nel provvedimento norme riguardanti:

- **Pensioni d'oro:** viene introdotto un prelievo del 4% per le pensioni d'oro (almeno 516 € al giorno) e viene introdotto un tetto minimo all'importo delle pensioni stesse.
- **Privilegi:** si procederà all'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.
- **Disabilità:** i lavoratori disabili nonché i lavoratori che si prendono cura di familiari conviventi disabili che trasformeranno il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, si vedranno accreditare i contributi figurativi come se lavorassero a tempo pieno.
- **Casse di previdenza dei liberi professionisti:** viene mantenuta l'autonomia agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.
- **Attività usuranti:** chi svolge un lavoro duro potrà usufruire di un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
- **Lavoratrici madri:** le madri che lavorano potranno ritirarsi dal lavoro con un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
- **Lavoratori precoci:** chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni avrà garantito un regime agevolato (da definire con le parti sociali).
- **Trattamento di fine rapporto:** conferimento su base volontaria, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, del TFR maturando, ai fondi pensione per finanziare la previdenza complementare.
- **Totalizzazione dei periodi contributivi:** viene ampliata la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi posseduti nelle varie gestioni previdenziali.
- **Lavoratori parasubordinati:** potranno proseguire volontariamente il versamento dei contributi, contestualmente alla contribuzione obbligatoria nella gestione separata INPS, presso altre forme di previdenza obbligatoria.
- **Pubblico impiego:** l'estensione progressiva degli incentivi e della previdenza complementare ai dipendenti pubblici dei ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle università, etc., è affermata nella delega in linea di principio, ma la sua attuazione concreta deve essere oggetto di confronto e negoziato con le parti sociali e le regioni.

[da welfare.gov.it](http://da.welfare.gov.it)